

# **COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO**



## **DISCIPLINARE DI GARA**

relativo a procedura aperta in modalità telematica sulla piattaforma Sintel di Aria,  
suddivisa in sette lotto prestazionali, per l'affidamento del servizio di copertura  
assicurativa del Comune di Trezzano sul Naviglio – Periodo 01/07/2026 - 30/06/2029

Responsabile Unico del Progetto: Dr.ssa Ivana Ardesi

## PREMESSE

Con Determinazione a contrarre della Responsabile Area Servizi Direttivi - Ufficio Affari Legali ed Assicurativi, n. 956 del 21/11/2025 si è stabilito di procedere all'affidamento dei *Servizi Assicurativi dell'Ente (7 lotti) periodo 01/07/2026 - 30/06/2029* mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 e art. 3, lettera f) Allegato I.1, D.Lgs 36/2023 con criterio di selezione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023, secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati nel presente disciplinare.

La durata del procedimento di gara prevista è pari a 2 mesi dalla pubblicazione del bando. Il luogo di svolgimento del servizio è Trezzano sul Naviglio (codice NUTS ITC4C).

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati e nella documentazione di gara. Eventuali discordanze tra CSA e Disciplinare di gara in merito alla procedura, ai criteri ed ai punteggi si intendono risolte con quanto stabilito dal Disciplinare di Gara.

All'appalto si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 (Codice Contratti), aggiornato al D.Lgs 209/2024, e le altre norme vigenti in materia.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo Piattaforma Sintel (regione.lombardia.it).

L'Amministrazione Aggiudicatrice è il Comune di Trezzano sul Naviglio (MI), Via IV Novembre, 2 - 20090.

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è la Dr.ssa Ivana Ardesi - e-mail:

iardesi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it .

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Sig.ra Valentina Sciascia - e-mail:

vsciascia@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it .

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al

Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato

membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

### 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione è costituita:

- Capitolati di polizza per coperture assicurative relative ai lotti n. 7, riportanti le condizioni di garanzia richieste che costituiranno le future polizze;
- Statistica sinistri all risk, statistica sinistri, elenco mezzi, elenco contenziosi;
- Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- Documento di gara unico europeo;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica;
- Patto di integrità del Comune di Trezzano sul Naviglio;
- Informativa sulla privacy;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: Amministrazione Trasparente Casa di Vetro (e-pal.it) e sulla Piattaforma Sintel.

### 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel e sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente - Casa di Vetro (e-pal.it).

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio assicurativo del Comune di Trezzano sul Naviglio. L'appalto è suddiviso in sette lotti prestazionali. La durata dei singoli contratti decorre dalle h. 24:00 del 30/06/2026 alle h. 24:00 del 30/06/2029. Gli importi negoziabili a base di gara dei singoli lotti, **sui quali i concorrenti sono chiamati a presentare offerta**, sono riportati nella colonna **D** della tabella sottostante:

| A                     | B                       | C                                  | D                                      | F                                                        | G          |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| L<br>O<br>T<br>T<br>O | Descrizione lotto       | Importo annuo lordo a base di gara | Importo triennale lordo a base di gara | Importo lordo comprensivo della ripetizione del servizio | C.I.G.     |
| 1                     | Polizza ALL RISKS       | € 30.000,00                        | € 90.000,00                            | € 180.000,00                                             | BB4F1D5DD0 |
| 2                     | Polizza RCT/O           | € 90.000,00                        | € 270.000,00                           | € 540.000,00                                             | BB4F1D6EA3 |
| 3                     | Polizza RC Patrimoniale | € 10.000,00                        | € 30.000,00                            | € 60.000,00                                              | BB4F1D7F76 |
| 4                     | Polizza tutela Legale   | € 14.000,00                        | € 42.000,00                            | € 84.000,00                                              | BB4F1D804E |
| 5                     | Polizza Infortuni       | € 5.000,00                         | € 15.000,00                            | € 30.000,00                                              | BB4F1D9121 |
| 6                     | Polizza Kasko           | € 1.500,00                         | € 4.500,00                             | € 9.000,00                                               | BB4F1DA1F4 |
| 7                     | Polizza RCA CVT Libro   | € 16.000,00                        | € 48.000,00                            | € 96.000,00                                              | BB4F1DB2C7 |

|                           |              |              |              |  |  |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
|                           | Matricola    |              |              |  |  |
| Importi parziali e totali | € 166.500,00 | € 499.500,00 | € 999.000,00 |  |  |

Alla scadenza naturale dei contratti, l'Ente si riserva la facoltà di esercitare la c.d. proroga contrattuale per un periodo massimo di 6 mesi, insindacabilmente anche per un singolo contratto, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del precedente, fatte salve le condizioni non più attuali.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di proroga è determinato in Euro 999.000,00 (Iva esclusa);

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, in quanto sussiste, per la tipologia del servizio, assenza di rischi.

I servizi assicurativi sono riconducibili al CPV 66510000-8.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie.

#### CLAUSOLA BROKER

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Calindri n. 6) broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i..

L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatrici; al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti e la determinatezza dell'offerta, la stessa dovrà essere formulata prevedendo la remunerazione del broker nella misura del 10% per le polizze non RCA e del 5% per le polizze RCA e ARD.

#### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte

degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **COASSICURAZIONE:**

E' ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitoli di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara:

a) Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno di sede id gara – una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotto per i quali è presentata l'offerta.

La Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto e derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto di diritto, dai rapporti che possono interessare le Compagnie assicuratrici presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La società Delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Le coassicuratrici danno mandato alla Delegataria a firmare, anche per loro nome e conto, ogni atto dichiarativo e/o appendice di modifica in genere quali ad esempio a titolo esemplificativo e non limitativo, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, restando inteso che il broker provvederà alla rimessa dei premi per il loro intero ammontare a favore della delegataria medesima, la quale è poi impegnata alla corresponsione delle singole quote intestate alle coassicuratrici.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui **all'articolo 94** del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'**articolo 95** del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b) e c) e d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

### *Self cleaning*

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### *Altre cause di esclusione*

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la

comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello DGUE e della domanda di partecipazione.

b) Possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

Per le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E., è richiesto:

- aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23, comma 4 del D.Lgs 209/2005, che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;
- aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs 209/2005, che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

## 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA

a) raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore ad € 20.000.000,00, ridotto ad € 3.000.000,00 per il solo Lotto Tutela Legale nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni precedenti all'indizione di gara.

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante e a tutela dell'interesse pubblico superare il limite massimo di fatturato indicato all'art. 100, comma 11, D.Lgs 36/2023 (doppio del valore stimato dell'appalto e/o del singolo lotto).

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, il requisito dovrà essere posseduto al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

In caso di RTI, il requisito della raccolta premi dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria al fine di garantire l'interesse pubblico rispetto all'esposizione frontale del rischio. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare il requisito per intero.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o a la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine.

### 6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) tre contratti, regolarmente espletati, in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui si presenta offerta per servizi alle Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati negli ultimi 10 anni.

In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanziate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanziate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### 6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### *Requisiti di idoneità professionale*

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assicurativi di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto da:

a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o coassicuratrici;

b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

#### *Requisiti di capacità economico-finanziaria*

Per il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.2 lett. a) si rinvia a quanto indicato precedentemente.

#### *Requisiti di capacità tecnico-professionale*

Per il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lett. a) si rinvia a quanto indicato precedentemente.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito relativo **all'autorizzazione rilasciata dall'IVASS** all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/ai lotto/i cui si intende partecipare, **solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, **che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti**, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nelle forme e nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato ai punti precedenti, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, di importo pari al 2% della base di gara del Lotto a cui si intende partecipare:

| Lotto | Descrizione lotto               | Importo a base di gara | Importo cauzione | C.I.G.     |
|-------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| 1     | Polizza ALL RISKS               | € 90.000,00            | € 1.800,00       | BB4F1D5DD0 |
| 2     | Polizza RCT/O                   | € 270.000,00           | € 5.400,00       | BB4F1D6EA3 |
| 3     | Polizza RC Patrimoniale         | € 30.000,00            | € 600,00         | BB4F1D7F76 |
| 4     | Polizza Tutela Legale           | € 42.000,00            | € 840,00         | BB4F1D804E |
| 5     | Polizza Infortuni               | € 15.000,00            | € 300,00         | BB4F1D9121 |
| 6     | Polizza Kasko                   | € 4.500,00             | € 90,00          | BB4F1DA1F4 |
| 7     | Polizza RCA CVT Libro Matricola | € 48.000,00            | € 960,00         | BB4F1DB2C7 |

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

E' esclusa la presentazione di cauzione provvisoria cumulativa in caso di partecipazione a più lotti.

Nella descrizione delle cauzioni dovrà essere indicato il lotto al quale si riferiscono.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti con versamento presso la

Tesoreria del Comune di Trezzano sul Naviglio - Monte dei Paschi di Siena; in assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Trezzano sul Naviglio da depositare presso la Tesoreria Comunale che rilascerà quietanza del versamento da allegare alla documentazione di gara; mediante bonifico intestato al Comune di Trezzano sul Naviglio sull'IBAN IT31U0103033911000002673620, avendo cura di indicare come causale il codice CIG riferito al Lotto di partecipazione e allegando alla documentazione di gara copia cartacea del bonifico effettuato;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

d. intermediario finanziario;

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme allo schema tipo previsto dal D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/1/2018;

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8, del Codice);

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93,

comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta con documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso in cui non sia prodotto il documento firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata di pugno dall'Assicuratore o Istituto Bancario e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore), nonché dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 74 DPR n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara di essere in possesso dei poteri di impegnare il garante e copia del documento (procura ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

## 11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. L'operatore economico presenta nella busta amministrativa la ricevuta di avvenuto pagamento.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

| Numero lotto | Importo comprensivo di ripetizione del servizio | CIG        | Importo contributo ANAC |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1            | € 180.000,00                                    | BB4F1D5DD0 | € 18,00                 |
| 2            | € 540.000,00                                    | BB4F1D6EA3 | € 77,00                 |
| 3            | € 60.000,00                                     | BB4F1D7F76 | Esente                  |
| 4            | € 84.000,00                                     | BB4F1D804E | Esente                  |
| 5            | € 30.000,00                                     | BB4F1D9121 | Esente                  |
| 6            | € 9.000,00                                      | BB4F1DA1F4 | Esente                  |
| 7            | € 96.000,00                                     | BB4F1DB2C7 | Esente                  |

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 19:00 del giorno 21/05/2026 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

### 13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'OFFERTA è composta da:

A – Documentazione amministrativa – la busta amministrativa è unica per tutti i lotti;

B – Offerta tecnica – una per ogni lotto per il quale si intende partecipare;

C – Offerta economica – una per ogni lotto per il quale si intende partecipare;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13.2 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

La domanda, le relative dichiarazioni e l'offerta sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazione di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con

soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quarter* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quarter* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario ovvero in caso di partecipazione nelle forme di raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile; - non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 *giorni* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione, debitamente compilata e firmata digitalmente:

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative – **All. A**;
- 2) DGUE elettronico come reso disponibile dalla piattaforma; unicamente in caso di malfunzionamento informatico: DGUE – **All. B**;
- 3) Patto di integrità – **All. C**;
- 4) Schema di dichiarazione Titolare Effettivo – Norme antiriciclaggio – **All. D**;
- 5) Informativa Privacy – **All. E**;
- 6) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC *(per i lotti per cui è previsto)*;
- 7) Documentazione integrativa per gli operatori ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale;
- 8) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 9) documentazione in caso di avvalimento;
- 10) documentazione per i soggetti associati;
- 11) Garanzia provvisoria.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (EVENTUALE PROCURA) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **n. A**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse **nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara**;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi **nei tre anni**

**antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;**

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi **nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.**

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;

- di impegnarsi a rispettare quanto previsto nella dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Patto di integrità e di accertarne i relativi contenuti. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs 159/2011. Il

patto di integrità viene debitamente sottoscritto dal Concorrente e inserito nella documentazione amministrativa per l'ammissione alle successive operazioni di gara. In caso di aggiudicazione, l'impresa si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto patto di integrità, pena la risoluzione del contratto;

- di essere consapevole che, qualora affidatario del contratto, i pagamenti conseguenti all'esecuzione del servizio avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento di bonifico bancario o postale ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri...;

- di autorizzare/non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime (in caso di diniego andranno indicate specifiche e dettagliate motivazioni per le parti oscure).

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Concorrente compila il Documento di gara unico europeo in versione elettronica come reso disponibile dalla piattaforma. In caso di malfunzionamento informatico è consentito utilizzare lo schema allegato – **Al. B.** Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti speciali e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre.

### 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

### 15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'Appalto verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 - secondo i criteri di valutazione indicati nell'Allegato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta tecnica" - sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ripartendo il punteggio complessivo secondo la seguente tabella:

|                   | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| Offerta tecnica   | 80                |
| Offerta economica | 20                |
| TOTALE            | 100               |

La Stazione Appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. La necessità di massimizzare la qualità tecnica dei prodotti offerti, stante la peculiarità e l'impatto dei beni in oggetto sull'utenza finale, ha determinato un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento e per il punteggio tecnico entro il limite dell'80 per cento.

### 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel Capitolo che segue "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta tecnica" con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tale allegato, altresì, disciplina il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio relativo all'offerta tecnica.

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- scheda di offerta tecnica file formato PDF del Lotto a cui si partecipa.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati/coassicurazione l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al precedente punto 13.1.

La valutazione dell'offerta tecnica è demandata ad apposita Commissione giudicatrice composta ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice.

#### 16.1.1 "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA"

### LOTTO ALL RISKS PROPERTY

OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 80 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

| <i>n°</i> | <i>Criteri di valutazione</i>                                         | <i>punti max</i> | <i>Opzioni previste offerta tecnica</i> |                                                                          | <i>punti Q max</i> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Aumento Limite di indennizzo per periodo di assicurazione STOP</b> | <b>12</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Limite di indennizzo per periodo di assicurazione STOP LOSS € 40.000.000 | <b>6</b>           |

|          |                                                                                                                                                  |           |                       |                                                                                                            |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | <b>LOSS</b> (Sezione VIII – Massimali Limiti Scoperti Franchigie)                                                                                |           |                       |                                                                                                            |           |
|          |                                                                                                                                                  |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Limite di indennizzo per periodo di assicurazione STOP LOSS € 50.000.000                                   | <b>12</b> |
| <b>2</b> | <b>Aumento Limite di indennizzo terremoto</b> (Sezione VIII – Limiti di indennizzo, scoperti e/o Franchigie)                                     | <b>12</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 25.000.000                                     | <b>6</b>  |
|          |                                                                                                                                                  |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 30.000.000                                     | <b>12</b> |
| <b>3</b> | <b>Aumento Limite di indennizzo Fenomeno elettrico</b> (Sezione VIII – Limiti di indennizzo, scoperti e/o Franchigie)                            | <b>12</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 200.000                                        | <b>4</b>  |
|          |                                                                                                                                                  |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 300.000                                        | <b>8</b>  |
|          |                                                                                                                                                  |           | <b>MIGLIORATIVA 3</b> | Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 500.000                                        | <b>12</b> |
| <b>4</b> | <b>Aumento Limite di indennizzo eventi atmosferici</b> (Sezione VIII – Limiti di indennizzo, scoperti e/o Franchigie)                            | <b>8</b>  | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 5.000.000 senza limite per ciascuna ubicazione | <b>4</b>  |
|          |                                                                                                                                                  |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 7.500.000 senza limite per ciascuna ubicazione | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Riduzione franchigia Furto</b> (Sezione VIII -- Limiti di indennizzo, scoperti e/o Franchigie)                                                | <b>12</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Franchigia furto € 500,00                                                                                  | <b>6</b>  |
|          |                                                                                                                                                  |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Franchigia furto € 250,00                                                                                  | <b>12</b> |
| <b>6</b> | <b>Aumento Limite di indennizzo Smottamento, cedimento e franamento del terreno</b> (Sezione VIII Limiti di indennizzo, scoperti e/o Franchigie) | <b>12</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 2.500.000                                      | <b>8</b>  |
|          |                                                                                                                                                  |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo € 3.000.000                                      | <b>12</b> |
| <b>7</b> | <b>Riduzione Scoperti e Franchigie</b> (Sezione                                                                                                  | <b>12</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Scoperto 10% minimo € 15.000                                                                               | <b>4</b>  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                       |                             |           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|-----------|
|  | VIII Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie) delle seguenti garanzie:<br>"Terremoto", "Atti di Terrorismo",<br>"Inondazioni, alluvioni, allagamenti, "Eventi atmosferici",<br>"Sovraccarico neve",<br>"Crollo e collasso strutturale" e<br>"Smottamento, cedimento e franamento del terreno" |  | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Scoperto 5% minimo € 15.000 | <b>8</b>  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>MIGLIORATIVA 3</b> | Franchigia € 15.000         | <b>12</b> |

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

## **LOTTO RCTO**

OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 80 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

| n°       | Criteri di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | punti max | Opzioni previste offerta tecnica |                                        | punti Q max |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>Aumento Massimale RCT esposizione massima della Società in caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO</b><br>(Art. 35 Massimali- Limiti di indennizzo, S.I.R.)                                                                                                                                                  | <b>25</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b>            | Massimale per sinistro € 25.000.000,00 | <b>20</b>   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b>            | Massimale per sinistro € 30.000.000,00 | <b>25</b>   |
| <b>2</b> | <b>Accettazione estensione all'Art. Gestione delle vertenze di danno e spese legali e peritali:</b><br><i>In caso di procedimento penale, è tuttavia facoltà dell'assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia</i> | <b>10</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b>            | Accettazione estensione                | <b>10</b>   |

|          |                                                                                                                                                                                             |           |                       |                                                                  |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | <i>dell'assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese, per ogni grado di giudizio</i>                                                                                             |           |                       |                                                                  |           |
| <b>3</b> | <b>Eliminazione per le garanzie RCT e RCO dell'esclusione danni derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio di cui al punto j) dell'Art. 28</b> | <b>10</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Accettazione eliminazione esclusione                             | <b>10</b> |
| <b>4</b> | <b>Aumento Limite di risarcimento danni da interruzione o sospensione di attività di terzi</b>                                                                                              | <b>10</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Massimale per sinistro e per anno assicurativo € 1.500.000,00    | <b>7</b>  |
|          |                                                                                                                                                                                             |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Massimale per sinistro e per anno assicurativo € 2.000.000,00    | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Aumento Limite di risarcimento danni da Inquinamento accidentale</b>                                                                                                                     | <b>10</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Massimale per sinistro e per periodo assicurativo € 3.000.000    | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>Aumento Limite di risarcimento danni da Privacy (Massimali, scoperti e/o Franchigie)</b>                                                                                                 | <b>15</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Massimale per sinistro e per periodo assicurativo € 500.000,00   | <b>10</b> |
|          |                                                                                                                                                                                             |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Massimale per sinistro e per periodo assicurativo € 1.000.000,00 | <b>15</b> |

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

### **LOTTO RC PATRIMONIALE**

OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 80 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

| <b>n°</b> | <b>Criteri di valutazione</b> | <b>punti max</b> | <b>Opzioni previste offerta tecnica</b> | <b>punti Q max</b> |
|-----------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|-----------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------|

|          |                                                                                                                                                                                              |           |                       |                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | Aumento Massimale per sinistro e in aggregato – Art. 34 Massimali e limiti di indennizzo – Gestione della franchigia                                                                         | <b>15</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Massimale per sinistro e in aggregato € 3 milioni          | <b>10</b> |
|          |                                                                                                                                                                                              |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Massimale per sinistro e in aggregato € 5 milioni          | <b>15</b> |
| <b>2</b> | Riduzione franchigia per sinistro – Art. 34 Massimali e limiti di indennizzo – Gestione della franchigia                                                                                     | <b>15</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Franchigia frontale per sinistro € 5.000,00                | <b>10</b> |
|          |                                                                                                                                                                                              |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Nessuna franchigia                                         | <b>15</b> |
| <b>3</b> | Aumento massimale per estensione - Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del personale – Art. 34 Massimali e limiti di indennizzo – Gestione della franchigia | <b>20</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Limite € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo   | <b>10</b> |
|          |                                                                                                                                                                                              |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Limite € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | <b>20</b> |
| <b>4</b> | Aumento massimale per estensione - Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di legge – Art. 34 Massimali e limiti di indennizzo – Gestione della franchigia                                 | <b>15</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Limite € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo   | <b>10</b> |
|          |                                                                                                                                                                                              |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Limite € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | <b>15</b> |
| <b>5</b> | Art. 2 – Recesso anticipato annuale - Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società - <i>Accettazione dell'eliminazione del primo comma dell'articolo</i>                              | <b>15</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Accettazione eliminazione                                  | <b>15</b> |

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

## **LOTTO TUTELA LEGALE**

OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 80 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

| <b>n°</b> | <b>Criteri di valutazione</b>                                                                  | <b>punti max</b> | <b>Opzioni previste offerta tecnica</b> |                                                                                                                                                             | <b>punti Q max</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Aumento massimale per ogni assicurato</b>                                                   | <b>20</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Massimale per ogni assicurato € 35.000 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale                                         | <b>10</b>          |
|           |                                                                                                |                  | <b>MIGLIORATIVA 2</b>                   | Massimale per ogni assicurato € 50.000 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale                                         | <b>20</b>          |
| <b>2</b>  | <b>Aumento massimale per ogni evento che coinvolga più assicurati e del massimale per anno</b> | <b>20</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Massimale per anno e per ogni evento che coinvolga più assicurati € 75.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale  | <b>10</b>          |
|           |                                                                                                |                  | <b>MIGLIORATIVA 2</b>                   | Massimale per anno e per ogni evento che coinvolga più assicurati € 100.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale | <b>20</b>          |
| <b>3</b>  | <b>Aumento anticipo indennizzo per persona coinvolta</b>                                       | <b>20</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Anticipo indennizzo € 7.500                                                                                                                                 | <b>10</b>          |
|           |                                                                                                |                  | <b>MIGLIORATIVA 2</b>                   | Anticipo indennizzo € 10.000                                                                                                                                | <b>20</b>          |
| <b>4</b>  | <b>Aumento limite di indennizzo assistenza legale attiva</b>                                   | <b>20</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Limite ei indennizzo assistenza legale attiva € 60.000,00 con il limite di € 2.500,00 per i sinistri inerenti i reati di ingiuria e diffamazione            | <b>10</b>          |

|  |  |  |                       |                                                                                                                                                  |           |
|--|--|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |  | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Limite ei indennizzo assistenza legale attiva € 70.000,00 con il limite di € 2.500,00 per i sinistri inerenti i reati di ingiuria e diffamazione | <b>20</b> |
|--|--|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

## **LOTTO INFORTUNI**

OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 80 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

| <b>n°</b> | <b>Criteri di valutazione</b>                                                                                                  | <b>punti max</b> | <b>Opzioni previste offerta tecnica</b> |                                                 | <b>punti Q max</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | Aumento somma assicurate Rimborso Spese mediche per la Categoria 1 Agenti Polizia Locale                                       | <b>15</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Somma assicurata Rimborso Spese mediche € 3.000 | <b>10</b>          |
|           |                                                                                                                                |                  | <b>MIGLIORATIVA 2</b>                   | Somma assicurata Rimborso Spese mediche € 5.000 | <b>15</b>          |
| <b>2</b>  | Aumento somma assicurate Rimborso Spese mediche per le Categorie 2 Amministratori                                              | <b>15</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Somma assicurata Rimborso Spese mediche € 3.000 | <b>10</b>          |
|           |                                                                                                                                |                  | <b>MIGLIORATIVA 2</b>                   | Somma assicurata Rimborso Spese mediche € 5.000 | <b>15</b>          |
| <b>3</b>  | Aumento somma assicurata Rimborso Spese mediche per la categoria 5 Bambini frequentanti asili nido e scuole materne            | <b>15</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Somma assicurata Rimborso spese mediche € 3.000 | <b>10</b>          |
|           |                                                                                                                                |                  | <b>MIGLIORATIVA 2</b>                   | Somma assicurata Rimborso spese mediche € 5.000 | <b>15</b>          |
| <b>4</b>  | Aumento somma assicurata per le garanzie Rimpatrio sanitario e rimpatrio salma Artt. 10 e 11 per tutte le categorie assicurate | <b>15</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Somma assicurata Rimborso Spese mediche € 3.000 | <b>10</b>          |
|           |                                                                                                                                |                  | <b>MIGLIORATIVA 2</b>                   | Somma assicurata Rimborso Spese mediche € 5.000 | <b>15</b>          |
| <b>5</b>  | Eliminazione                                                                                                                   | <b>20</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Accettazione                                    | <b>20</b>          |

|  |                                                                                                 |  |  |                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
|  | franchigia del 3% sulla garanzia Invalidità Permanente per la Categoria 1 Agenti Polizia Locale |  |  | eliminazione della franchigia |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

## **LOTTO KASKO**

OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 80 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

| <b>n°</b> | <b>Criteri di valutazione</b>                                                                                                                                          | <b>punti max</b> | <b>Opzioni previste offerta tecnica</b> |                                                                                            | <b>punti Q max</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Aumento somma assicurata garanzia Cristalli (Art. 38 Limiti di indennizzo e risarcimento – Franchigie/Scoperti</b>                                                  | <b>20</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Somma assicurata Garanzia Cristalli € 1.500,00                                             | <b>10</b>          |
|           |                                                                                                                                                                        |                  | <b>MIGLIORATIVA 2</b>                   | Somma assicurata Garanzia Cristalli € 2.000,00                                             | <b>20</b>          |
| <b>2</b>  | <b>Aumento somma assicurata garanzia Soccorso stradale (Art. 38 Limiti di indennizzo e risarcimento – Franchigie/Scoperti )</b>                                        | <b>15</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Somma assicurata Garanzia Soccorso stradale € 1.500                                        | <b>10</b>          |
|           |                                                                                                                                                                        |                  | <b>MIGLIORATIVA 2</b>                   | Somma assicurata Garanzia Soccorso stradale € 2.000                                        | <b>15</b>          |
| <b>3</b>  | <b>Aumento somma assicurata garanzia Recupero e traino veicolo fuoriscito dalla sede stradale (Art. 38 Limiti di indennizzo e risarcimento – Franchigie/Scoperti )</b> | <b>15</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Somma assicurata Garanzia Recupero e traino veicolo fuoriscito dalla sede stradale € 750   | <b>10</b>          |
|           |                                                                                                                                                                        |                  | <b>MIGLIORATIVA 2</b>                   | Somma assicurata Garanzia Recupero e traino veicolo fuoriscito dalla sede stradale € 1.000 | <b>15</b>          |
| <b>4</b>  | <b>Aumento somma</b>                                                                                                                                                   | <b>15</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Somma assicurata                                                                           | <b>10</b>          |

|          |                                                                                                                       |           |                       |                                                                                |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | <b>assicurata garanzia Imbrattamento interni (Art. 38 Limiti di indennizzo e risarcimento – Franchigie/Scoperti )</b> |           |                       | Garanzia Imbrattamento interni € 600                                           |           |
|          |                                                                                                                       |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Somma assicurata Garanzia Imbrattamento interni € 700                          | <b>15</b> |
| <b>5</b> | <b>Aumento somma assicurata garanzia Veicolo sostitutivo</b>                                                          | <b>15</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Somma assicurata Garanzia Veicolo sostitutivo € 100 al giorno € 500 per evento | <b>10</b> |
|          |                                                                                                                       |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Somma assicurata Garanzia Veicolo sostitutivo € 150 al giorno € 750 per evento | <b>15</b> |

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

## **LOTTO RCA CVT**

OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 80 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

| <b>n°</b> | <b>Criteri di valutazione</b>                                                           | <b>punti max</b> | <b>Opzioni previste offerta tecnica</b> |                                                                                                                              | <b>punti Q max</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Recesso anticipato annuale – Rinuncia alla rescindibilità annuale per la Società</b> |                  | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Accettazione eliminazione del primo coma dell'articolo                                                                       | <b>5</b>           |
| <b>2</b>  | <b>Sezione IX – Art. 68 Limiti di indennizzo e risarcimento – Franchigie e scoperti</b> | <b>10</b>        | <b>MIGLIORATIVA 1</b>                   | Massimale per sinistro indipendente dal numero delle vittime per ogni singolo veicolo è pari ad € 20.000.000,00 per sinistro | <b>5</b>           |
|           |                                                                                         |                  | <b>MIGLIORATIVA 2</b>                   | Massimale per sinistro indipendente dal numero delle vittime per ogni singolo veicolo è pari ad € 25.000.000,00 per sinistro | <b>10</b>          |

|          |                                                                                                             |           |                       |                                                                                                                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Sezione IX – Art. 68 Limiti ricorso terzi da incendio</b>                                                | <b>10</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Aumento limite 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo                                                                                            | <b>5</b>  |
|          |                                                                                                             |           | <b>MIGLIORATIVA 2</b> | Aumento limite 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo                                                                                            | <b>10</b> |
| <b>4</b> | <b>Sezione IX – Art. 68 Limite garanzie cristalli</b>                                                       | <b>10</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Aumento somma assicurata € 1.500,00 in caso di riparazione presso centri convenzionati ed € 1.000,00 in caso di riparazione presso centri non convenzionati | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Sezione IX – Art. 68 Limite indennizzo e risarcimento – Franchigie e/o scoperti Eventi sociopolitici</b> | <b>10</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Eliminazione franchigia e/o scoperto                                                                                                                        | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>Sezione IX – Art. 68 Limite indennizzo e risarcimento – Franchigie e/o scoperti Eventi naturali</b>      | <b>10</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Eliminazione franchigia e/o scoperto                                                                                                                        | <b>10</b> |
| <b>7</b> | <b>Sezione IX – Art. 68 Limite indennizzo e risarcimento – Franchigie e/o scoperti – Garanzia Bagaglio</b>  | <b>10</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Aumento somma assicurata € 1.000,00 per evento e per veicolo fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 5.000,00                | <b>10</b> |
| <b>8</b> | <b>Sezione IX – Art. 68 Limite indennizzo e risarcimento – Franchigie e/o scoperti – Garanzia Kasko</b>     | <b>10</b> | <b>MIGLIORATIVA 1</b> | Eliminazione franchigia e/o scoperto                                                                                                                        | <b>10</b> |

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

## 16.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'Offerta Economica più conveniente verrà attribuito il punteggio massimo pari a punti 20.

Sede distaccata  
Via Boito, 5  
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)  
tel. 02-48418290

[iardesi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it](mailto:iardesi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it)  
[comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it](mailto:comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it)  
[www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it](http://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it)

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con l'uso della formula matematica di seguito esemplificata:

$$\text{punteggio offerta economica attribuito} = 20 \times \frac{\text{prezzo offerto più basso}}{\text{prezzo dell'offerta in esame}}$$

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.

## 17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

**Inversione procedimentale:** la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte a discrezione del Presidente del Seggio di gara, qualora le offerte pervenute siano particolarmente numerose (superiore a n. 10 per ogni lotto) o i tempi di espletamento della procedura siano particolarmente ristretti.

## 19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 18:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 (tre) giorni dalla richiesta. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

## **21. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a

specifici elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### **23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **24. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

### **25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione

Sede distaccata  
Via Boito, 5  
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)  
tel. 02-48418290

[iardesi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it](mailto:iardesi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it)  
[comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it](mailto:comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it)  
[www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it](http://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it)

diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Comune di Trezzano sul Naviglio tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il titolare del trattamento è il Comune di Trezzano sul Naviglio, il Responsabile del trattamento è Avv. Giuseppina Tofalo, reperibile al seguente indirizzo mail: [avv.giuseppinatofalo@gmail.com](mailto:avv.giuseppinatofalo@gmail.com).

Trezzano sul Naviglio, 21 aprile 2026

La Responsabile Area Servizi Direttivi Generali  
Dr.ssa Ivana Ardesi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Sede distaccata  
Via Boito, 5  
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)  
tel. 02-48418290

[iardesi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it](mailto:iardesi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it)  
[comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it](mailto:comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it)  
[www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it](http://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it)